

Comune di Porto Tolle

Provincia di Rovigo

**PROGETTO ESECUTIVO**

Art. 23, comma 8, D.Lgs. 18/04/2016 n. 50 e s.m.i.

**11° STRALCIO LAVORI - CUP I81B21001770002**

**FEAMP - MISURA 1.43 - CODICE PROGETTO 03/PLS/20**

Lavori di manutenzione straordinaria, completamento piazzale ed impianto per la distribuzione carburanti all'interno del Porto Peschereccio di Pila, Comune di Porto Tolle (RO).

Dati catastali: Censuario di CA'VENIER - Fg. 15 All. Y-Z

Ubicazione: Frazione Pila - Laguna di Barbamarco

Committente:

**COMUNE DI PORTO TOLLE**

Piazza Ciceruacchio n. 11 - 45018 Porto Tolle (Ro)

Responsabile del procedimento  
Settore 3 - LL.PP. e PATRIMONIO

Arch. Giorgio PORTESAN

Progettista:

**Studio tecnico geom. Mario Biolcati**

Via G. Matteotti n. 288 - 45018 Porto Tolle (Ro)

Telefono (0426) 380342 - Fax. (0426) 391196

Indirizzo e-mail: studio.biolcati@libero.it


C.F. BLC MRA 58H04 F156E - P.Iva 0066155.038.4

ALLEGATO

**3.2**

**SCHEMA DI CONTRATTO**

**Timbro e firma**



Percorso:  
Nome file:

Aggiornamento:

Data: Settembre 2021

<b><i>PORTO PESCHERECCIO IN LOCALITA' PILA</i></b>
<b><i>LAGUNA DI BARBAMARCO</i></b>
<b><i>PROGETTO 11° STRALCIO</i></b>

## **SCHEMA DI CONTRATTO D'APPALTO**

*Art. 181, D.L.gs n. 50/2016*

*Art. 43, co. 1, D.P.R., n. 207/2010*

---

## INDICE

CONTRATTO D'APPALTO.....	3
TITOLO I - DISPOSIZIONI GENERALI .....	4
Art. 1.Oggetto del contratto.....	4
Art. 2.Ammontare del contratto .....	4
Art. 3.Condizioni generali del contratto .....	4
Art. 4.Domicilio e rappresentanza dell'appaltatore, direzione del cantiere.....	4
TITOLO II - RAPPORTI TRA LE PARTI .....	5
Art. 5.Termini per l'inizio e l'ultimazione dei lavori.....	5
Art. 6.Penale per i ritardi .....	5
Art. 7.Sospensioni e riprese dei lavori.....	5
Art. 8.Oneri a carico dell'appaltatore. ....	5
Art. 9.Contabilità dei lavori.....	6
Art. 10.Invariabilità del corrispettivo .....	6
Art. 11.Variazioni al progetto e al corrispettivo .....	7
Art. 12.Pagamenti in acconto e pagamenti a saldo.....	7
Art. 13.Ritardo nei pagamenti .....	8
Art. 14.Regolare esecuzione e collaudo, gratuita manutenzione.....	8
Art. 15.Risoluzione del contratto .....	8
Art. 16.Controversie .....	9
TITOLO III - ADEMPIMENTI CONTRATTUALI SPECIALI.....	9
Art. 17.Adeempimenti in materia di lavoro dipendente, previdenza e assistenza.....	9
Art. 18.Sicurezza e salute dei lavoratori nel cantiere .....	10
Art. 19.Adeempimenti in materia antimafia e in materia penale.....	10
Art. 20.Subappalto.....	10
Art. 21.Garanzia fideiussoria a titolo di cauzione definitiva .....	10
Art. 22.Obblighi assicurativi .....	10
TITOLO IV - DISPOSIZIONI FINALI .....	11
Art. 23.Documenti che fanno parte del contratto .....	11
Art. 24.Richiamo alle norme legislative e regolamentari .....	11
Art. 25.Spese di contratto, imposte, tasse e trattamento fiscale.....	11

**CONTRATTO D'APPALTO**

per l'esecuzione dei lavori presso il "Porto Peschereccio in località Pila, laguna di Barbamarco – Progetto 11° Stralcio"

L'anno duemilaventuno, il giorno \_\_\_\_\_ del mese di \_\_\_\_\_, nella sede \_\_\_\_\_,

**TRA**

a) \_\_\_\_\_ nato a \_\_\_\_\_ il \_\_\_\_\_, che dichiara di intervenire in questo atto esclusivamente in nome, per conto e nell'interesse del Comune di Porto Tolle, codice fiscale e partita IVA n. \_\_\_\_\_, che rappresenta nella sua qualità di Legale Rappresentante, di seguito nel presente atto denominata semplicemente «stazione appaltante»;

**E**

b) \_\_\_\_\_ nato a \_\_\_\_\_ il \_\_\_\_\_, residente in \_\_\_\_\_, via \_\_\_\_\_, \_\_\_\_\_ in qualità di \_\_\_\_\_ dell'impresa \_\_\_\_\_ con sede in \_\_\_\_\_, via \_\_\_\_\_, \_\_\_\_\_ con codice fiscale \_\_\_\_\_ e partita IVA \_\_\_\_\_, che agisce quale impresa appaltatrice in forma singola  
**(oppure, in alternativa, in caso di aggiudicazione ad un raggruppamento temporaneo di imprese)**  
capogruppo mandatario del raggruppamento temporaneo/consorzio ordinario di imprese costituito con atto notaio \_\_\_\_\_ in \_\_\_\_\_, rep. \_\_\_\_\_/racc. \_\_\_\_\_ in data \_\_\_\_\_, tra essa medesima e le seguenti imprese mandanti:

- 1 -impresa \_\_\_\_\_ con sede in \_\_\_\_\_, via \_\_\_\_\_, \_\_\_\_\_ con codice fiscale \_\_\_\_\_ e partita IVA \_\_\_\_\_;
- 2 -impresa \_\_\_\_\_ con sede in \_\_\_\_\_, via \_\_\_\_\_, \_\_\_\_\_ con codice fiscale \_\_\_\_\_ e partita IVA \_\_\_\_\_;
- 3 -impresa \_\_\_\_\_ con sede in \_\_\_\_\_, via \_\_\_\_\_, \_\_\_\_\_ con codice fiscale \_\_\_\_\_ e partita IVA \_\_\_\_\_;
- 4 -impresa \_\_\_\_\_ con sede in \_\_\_\_\_, via \_\_\_\_\_, \_\_\_\_\_ con codice fiscale \_\_\_\_\_ e partita IVA \_\_\_\_\_;

cooptata ai sensi dell'art. 92, co. 5, del Regolamento generale approvato con D.P.R. 5 ottobre 2010, n. 207; di seguito nel presente atto denominato semplicemente «appaltatore».

**PREMESSO**

- a) che con deliberazione della giunta comunale n. \_\_\_\_\_ in data \_\_\_\_\_, esecutiva, è stato approvato il progetto esecutivo relativo al "Porto Peschereccio in località Pila, laguna di Barbamarco – Progetto 11° Stralcio" per un importo dei lavori da appaltare di **€ 630.225,17** (Euro seicentotrentamila duecentoventicinque/17), di cui **€ 614.237,57** oggetto dell'offerta di ribasso ed **€ 15.987,60** non oggetto dell'offerta e relativi agli oneri per la sicurezza già predeterminati dalla stazione appaltante;
- b) che in seguito a procedura negoziata, il cui verbale di gara è stato approvato con determinazione n. \_\_\_\_\_ in data \_\_\_\_\_, i lavori sono stati aggiudicati in via definitiva al sunnominato appaltatore, che ha offerto un ribasso percentuale sull'importo dei lavori del \_\_\_\_\_%;
- c) che il possesso dei requisiti dell'appaltatore è stato verificato positivamente, come risulta dalla nota del Responsabile del procedimento n. \_\_\_\_\_ in data \_\_\_\_\_, con la conseguente efficacia dell'aggiudicazione definitiva di cui alla precedente lettera b), ai sensi dell'art. 11, co. 8, del D.Lgs n. 50 del 2016;
- d) che ai sensi dell'art. 106, co. 3, del D.P.R. n. 207 del 2010, il responsabile unico del procedimento e l'appaltatore hanno sottoscritto il verbale di cantierabilità in data \_\_\_\_\_, rubricato al protocollo n. \_\_\_\_\_;

Le parti convergono e stipulano quanto segue:

## TITOLO I - DISPOSIZIONI GENERALI

## **Art. 1. Oggetto del contratto**

1. La stazione appaltante concede all'appaltatore, che accetta senza riserva alcuna, l'appalto per l'esecuzione dei lavori citati in premessa. L'appaltatore si impegna alla loro esecuzione alle condizioni di cui al presente contratto e agli atti a questo allegati o da questo richiamati, nonché all'osservanza della disciplina di cui al D.Lgs 19 aprile 2016, n. 50 (nel seguito «Codice dei contratti»).
2. Anche ai fini dell'art. 3, co. 5, della L. n. 136 del 2010:
  - a) il Codice identificativo della gara (CIG) relativo all'intervento è il seguente: \_\_\_\_\_;
  - b) il Codice Unico di Progetto (CUP) dell'intervento è il seguente: **I81B21001770002**.

**Art. 2. Ammontare del contratto**

1. L'importo contrattuale ammonta a €. \_\_\_\_\_ (Euro \_\_\_\_\_), di cui:
  - a) €. \_\_\_\_\_ per lavori veri e propri;
  - b) €. 15.987,60 per oneri per l'attuazione dei piani di sicurezza;
2. L'importo contrattuale è al netto dell'I.V.A. ed è fatta salva la liquidazione finale.
3. Il contratto è stipulato "a misura" ai sensi dell'art. 53, co. 4, secondo periodo quarto, quinto, del Codice dei contratti e degli artt. 43, co. 7 e 118, co. 1, del D.P.R. n. 207 del 2010; per cui si procederà all'applicazione alle quantità effettivamente autorizzate e regolarmente eseguire dei prezzi unitari dell'elenco prezzi contrattuale di cui all'art. 3, co. 3.

### **Art. 3. Condizioni generali del contratto**

1. L'appalto è concesso ed accettato sotto l'osservanza piena, assoluta, inderogabile e inscindibile delle norme, condizioni, patti, obblighi, oneri e modalità dedotti e risultanti dal Capitolato Speciale d'Appalto, integrante il progetto, nonché delle previsioni delle tavole grafiche progettuali, che l'impresa dichiara di conoscere e di accettare e che qui si intendono integralmente riportati e trascritti con rinuncia a qualsiasi contraria eccezione.
2. Sono estranei al contratto e non ne costituiscono in alcun modo riferimento negoziale il computo metrico e il computo metrico estimativo allegati al progetto.
3. E' parte integrante del contratto l'elenco dei prezzi unitari posto a base di gara, allegato al progetto approvato.

**Art. 4. Domicilio e rappresentanza dell'appaltatore, direzione del cantiere**

1. L'appaltatore ha eletto domicilio nel comune di \_\_\_\_\_ (\_\_\_\_), all'indirizzo \_\_\_\_\_, \_\_\_\_\_.
2. I pagamenti a favore dell'appaltatore saranno effettuati mediante \_\_\_\_\_.
3. Come risulta dal documento allegato al presente contratto sotto la lettera «\_\_\_\_\_», è/sono autorizzato/i a riscuotere, ricevere e quietanzare le somme ricevute in conto o a saldo, per conto dell'appaltatore, i \_\_\_\_\_ signor \_\_\_\_\_ autorizzato/i ad operare sul conto di cui al co. 4.
4. I pagamenti saranno effettuati mediante bonifico sul conto corrente corrispondente al seguente codice IBAN: IT \_\_\_\_\_ - \_\_\_\_\_ - \_\_\_\_\_ - \_\_\_\_\_ - \_\_\_\_\_ - \_\_\_\_\_ acceso presso \_\_\_\_\_, ovvero su altro conto bancario o postale comunicato alla stazione appaltante, unitamente alle generalità dei soggetti autorizzati ad operare sul conto, qualora diverso, entro 7 giorni dall'accensione del conto stesso.
5. L'appaltatore che non conduce i lavori personalmente deve conferire mandato con rappresentanza, per atto pubblico e deposito presso la stazione appaltante, a persona fornita dei requisiti d'idoneità tecnici e morali, per l'esercizio delle attività necessarie per la esecuzione dei lavori a norma del contratto. L'appaltatore rimane responsabile dell'operato del suo rappresentante. L'appaltatore o il suo rappresentante deve, per tutta la durata dell'appalto, garantire la presenza sul luogo dei lavori. La stazione appaltante può esigere il cambiamento immediato del rappresentante dell'appaltatore, previa motivata comunicazione.
6. Qualunque eventuale variazione alle indicazioni, condizioni, modalità o soggetti, di cui ai commi precedenti deve essere tempestivamente notificata dall'appaltatore alla stazione appaltante la quale, in caso contrario, è sollevata da ogni responsabilità.

Comune di Porto Tolle (RO)  
**TITOLO II - RAPPORTI TRA LE PARTI**

**Art. 5. Termini per l'inizio e l'ultimazione dei lavori**

1. I lavori devono essere consegnati e iniziati entro 45 giorni dalla presente stipula.
2. Il tempo utile per ultimare tutti i lavori in appalto è fissato in giorni **200** (duecento) naturali decorrenti dalla data del verbale di consegna dei lavori.

**Art. 6. Penale per i ritardi**

1. Nel caso di mancato rispetto del termine indicato per l'esecuzione delle opere, per ogni giorno naturale consecutivo di ritardo nell'ultimazione dei lavori o per le scadenze fissate nel programma temporale dei lavori è applicata una penale pari all'uno per mille (1‰) dell'importo contrattuale, corrispondente a €. \_\_\_\_\_.
2. La penale, con l'applicazione della stessa aliquota di cui al co. 1 e con le modalità previste dal DPR 207/2010, trova applicazione anche in caso di ritardo nell'inizio dei lavori, nella ripresa dei lavori seguente un verbale di sospensione e nel rispetto delle soglie temporali intermedie fissate nell'apposito programma dei lavori, in proporzione ai lavori non ancora eseguiti. La misura complessiva della penale non può superare il 10% dell'importo del contratto, pena la facoltà, per la stazione appaltante, di risolvere il contratto in danno dell'appaltatore.

**Art. 7. Sospensioni e riprese dei lavori**

1. È ammessa la sospensione dei lavori su ordine del direttore dei lavori nei casi di avverse condizioni climatologiche, di forza maggiore, o di altre circostanze speciali che impediscono la esecuzione o la realizzazione a regola d'arte dei lavori, compresa la necessità di procedere alla redazione di varianti in corso d'opera nei casi previsti dall'articolo 132, comma 1, lettere a), b), c) e d), del Codice dei contratti.
2. La sospensione dei lavori permane per il tempo necessario a far cessare le cause che ne hanno comportato la interruzione.
3. Qualora l'appaltatore ritenga essere cessate le cause della sospensione dei lavori senza che la stazione appaltante abbia disposto la ripresa può diffidare per iscritto il responsabile del procedimento a dare le necessarie disposizioni al direttore dei lavori perché provveda a quanto necessario alla ripresa dell'appaltatore. La diffida è necessaria per poter iscrivere riserva all'atto della ripresa dei lavori qualora l'appaltatore intenda far valere l'illegittima maggiore durata della sospensione.
4. Qualora i periodi di sospensione superino un quarto della durata complessiva prevista per l'esecuzione dei lavori oppure i sei mesi complessivi, l'appaltatore può richiedere lo scioglimento del contratto senza indennità; se la stazione appaltante si oppone allo scioglimento, l'appaltatore ha diritto alla rifusione dei maggiori oneri derivanti dal prolungamento della sospensione oltre i termini suddetti. In ogni altro caso, per la sospensione dei lavori, qualunque sia la causa, non spetta all'appaltatore alcun compenso e indennizzo.
5. Alle sospensioni dei lavori previste dal Capitolato Speciale d'Appalto come funzionali all'andamento dei lavori e integranti le modalità di esecuzione degli stessi si applicano le disposizioni procedurali di cui al presente articolo ad eccezione del co. 4.

**Art. 8. Oneri a carico dell'appaltatore.**

1. Sono a carico dell'appaltatore tutti gli oneri già previsti dal Capitolato Speciale d'Appalto, quelli a lui imposti per legge, per regolamento o in forza del Capitolato Generale.
2. In ogni caso si intendono comprese nei lavori e perciò a carico dell'appaltatore le spese per:
  - a) l'impianto, la manutenzione e l'illuminazione dei cantieri;
  - b) il trasporto di qualsiasi materiale o mezzo d'opera;
  - c) attrezzi e opere provvisori e quanto altro occorre alla esecuzione piena e perfetta dei lavori;
  - d) rilievi, tracciati, verifiche, esplorazioni, capisaldi e simili che possono occorrere dal giorno in cui comincia la consegna fino all'emissione del certificato di regolare esecuzione;
  - e) le vie di accesso al cantiere;
  - f) la messa a disposizione di idoneo locale e delle necessarie attrezzature per la direzione dei lavori;
  - g) passaggio, occupazioni temporanee e risarcimento di danni per l'abbattimento di piante, per depositi od estrazioni di materiali;
  - h) la custodia e la conservazione delle opere fino all'emissione del certificato di regolare esecuzione.
3. L'appaltatore è responsabile della disciplina e del buon ordine del cantiere e ha obbligo di osservare e far osservare al proprio personale le norme di legge e di regolamento.

4. La direzione del cantiere è assunta dal direttore tecnico dell'impresa o da altro tecnico, abilitato secondo le previsioni del Capitolato Speciale in rapporto alle caratteristiche delle opere da eseguire. L'assunzione della direzione di cantiere da parte del direttore tecnico avviene mediante delega conferita da tutte le imprese operanti nel cantiere, con l'indicazione specifica delle attribuzioni da esercitare dal delegato anche in rapporto a quelle degli altri soggetti operanti nel cantiere.
5. L'appaltatore, tramite il direttore di cantiere assicura l'organizzazione, la gestione tecnica e la conduzione del cantiere. Il direttore dei lavori ha il diritto di esigere il cambiamento del direttore di cantiere e del personale dell'appaltatore per disciplina, incapacità o grave negligenza. L'appaltatore è in tutti i casi responsabile dei danni causati dall'imperizia o dalla negligenza di detti soggetti, nonché della malafede o della frode nella somministrazione o nell'impiego dei materiali.
6. Sono altresì a carico dell'appaltatore gli oneri di cui all'articolo 25.

#### **Art. 9. Contabilità dei lavori**

1. La contabilità dei lavori è effettuata in conformità alle disposizioni vigenti.
2. La contabilizzazione dei lavori a corpo è effettuata, per ogni categoria di lavorazione in cui il lavoro è stato suddiviso, secondo la quota percentuale eseguita rispetto all'aliquota relativa alla stessa categoria, rilevata dal capitolato speciale d'appalto. Le progressive quote percentuali delle varie categorie di lavorazione che sono eseguite sono desunte da valutazione autonome del direttore dei lavori che può controllare l'attendibilità attraverso un riscontro nel computo metrico; in ogni caso tale computo metrico non ha alcuna rilevanza contrattuale e i suoi dati non sono vincolanti. Il corrispettivo è determinato applicando la percentuale della quota eseguita all'aliquota contrattuale della relativa lavorazione e rapportandone il risultato all'importo contrattuale netto del lavoro a corpo.
3. La contabilità dei lavori a misura è effettuata attraverso la registrazione delle misure rilevate direttamente in cantiere dal personale incaricato, in apposito documento, con le modalità previste dal capitolato speciale per ciascuna lavorazione; il corrispettivo è determinato moltiplicando le quantità rilevate per i prezzi unitari dell'elenco prezzi.
4. Le misurazioni e i rilevamenti sono fatti in contraddittorio tra le parti; tuttavia se l'appaltatore rifiuta di presenziare alle misure o di firmare i libretti delle misure o i brogliacci, il direttore dei lavori procede alle misure in presenza di due testimoni, i quali devono firmare i libretti o brogliacci suddetti.
5. Per i lavori da liquidare su fattura e per le prestazioni da contabilizzare in economia si procede secondo le relative speciali disposizioni.
6. Gli oneri per la sicurezza sono contabilizzati con gli stessi criteri stabiliti per i lavori, con la sola eccezione del prezzo che è quello contrattuale prestabilito dalla stazione appaltante e non oggetto dell'offerta in sede di gara.

#### **Art. 10. Invariabilità del corrispettivo**

1. Non è prevista alcuna revisione dei prezzi e non trova applicazione l'art. 1664, primo co., del Codice Civile.
2. In deroga a quanto previsto dal co. 1, trova applicazione, ove ne ricorrano le condizioni, l'art. 133, co. 4, 5, 6 e 7, del Codice dei contratti.
3. Qualora, per cause non imputabili all'appaltatore, la durata dei lavori si protragga fino a superare i due anni dal loro inizio, al contratto si applica il criterio del prezzo chiuso di cui all'art. 133, co. 3, del Codice dei contratti.

#### **Art. 11. Variazioni al progetto e al corrispettivo**

1. Qualora la stazione appaltante, per il tramite della direzione dei lavori, richiedesse e ordinasse modifiche o varianti in corso d'opera, fermo restando il rispetto delle condizioni e della disciplina di cui all'art. 132 del Codice dei contratti, le stesse verranno concordate e successivamente liquidate sulla base di una nuova perizia, eventualmente redatta e approvata in base a nuovi prezzi stabiliti mediante il verbale di concordamento ai sensi dell'art. 163 del D.P.R. n. 207 del 2010.
2. In tal caso trova applicazione, verificandosene le condizioni, la disciplina di cui agli artt. 43, co. 8, 161 e 162 del D.P.R. n. 207 del 2010.

#### **Art. 12. Pagamenti in acconto e pagamenti a saldo**

1. Ai sensi dell'art. 26-ter del D.L. 21.6.2013 n. 69 convertito in L. 9.8.2013 n. 98, nonché degli artt. 124, commi 1 e 2, e 140, commi 2 e 3, del DPR n. 207/2010, entro quindici giorni dalla data di effettivo inizio dei lavori accertata dal R.U.P. la stazione appaltante erogherà all'appaltatore un'anticipazione pari al **10% dell'importo**

**contrattuale** da compensare fino alla concorrenza dell'importo dei pagamenti effettuati allo stesso appaltatore con le modalità di cui ai commi 2 e 3 del citato art. 26-ter.

2. A tale scopo, all'atto della consegna dei lavori o al più tardi al momento dell'effettivo inizio degli stessi accertato dal R.U.P. l'appaltatore dovrà produrre una garanzia fideiussoria bancaria o assicurativa di importo pari all'anticipazione maggiorata del tasso di interesse legale applicato al periodo necessario al recupero dell'anticipazione stessa secondo il cronoprogramma dei lavori.
3. L'importo della garanzia sarà gradualmente ed automaticamente ridotto nel corso dei lavori, in rapporto al progressivo recupero dell'anticipazione da parte della stazione appaltante. Ad integrazione di quanto previsto dal sopra citato art. 140, comma 2, DPR n.207/2010, si precisa che, qualora la consegna della documentazione relativa alla garanzia avvenga per qualunque motivo anche non dipendente dalla volontà dell'appaltatore dopo l'effettivo inizio dei lavori, il termine di quindici giorni previsto per l'erogazione dell'anticipazione si intenderà automaticamente decorrente dalla data di consegna, senza che all'appaltatore siano dovuti interessi, risarcimento o rimborsi a qualsiasi titolo.
4. Se l'esecuzione dei lavori non procede secondo i tempi contrattuali, il beneficiario decadrà dall'anticipazione. A tale scopo il R.U.P., su segnalazione scritta del direttore dei lavori, provvederà a contestare formalmente il ritardo all'impresa assegnando un termine non inferiore a quindici giorni per il recupero dell'arretrato. Scaduto il termine, il R.U.P. con l'assistenza del direttore dei lavori dovrà recarsi in cantiere per procedere alla verifica in contraddittorio con l'impresa del rispetto delle prescrizioni impartite. Qualora l'impresa non presenzi alle operazioni, si procederà ugualmente alla verifica in presenza di due testimoni e copia del verbale sarà trasmessa all'appaltatore unitamente alle determinazioni del R.U.P. Qualora la verifica dia esito negativo, il R.U.P. con proprio provvedimento dichiarerà la decadenza dell'appaltatore dal beneficio dell'anticipazione, stabilendo altresì le modalità per il recupero delle somme anticipate e degli interessi al tasso legale decorrenti dalla data di erogazione.
5. All'appaltatore verranno corrisposti i pagamenti in acconto, alle condizioni previste dal Codice dei contratti e dal Capitolato Speciale d'Appalto, al maturare di ogni stato di avanzamento dei lavori di importo al netto della ritenuta dello 0,50% di cui all'art. 4, co. 3, del D.P.R. n. 207 del 2010 e dell'importo delle rate di acconto precedenti, non inferiore a **€ 150.000,00** (Euro centocinquantamila,00).
6. Sono fatte salve le eventuali ritenute ai sensi dell'art. 4, co. 1 e 2, e dell'art. 5, del D.P.R. n. 207 del 2010, per gli inadempimenti dell'appaltatore in merito agli obblighi contributivi, previdenziali o retributivi relativi all'impresa o ai subappaltatori.
7. In deroga al co. 2:
  - a) non può essere emesso alcuno stato di avanzamento quando la differenza tra l'importo contrattuale e i certificati di pagamento già emessi sia inferiore al 10% (dieci per cento) dell'importo contrattuale medesimo; in tal caso l'importo residuo è liquidato col conto finale.
  - b) qualora i lavori rimangano sospesi per un periodo superiore a 45 giorni, per cause non dipendenti dall'appaltatore e comunque non imputabili al medesimo, l'appaltatore può chiedere ed ottenere che si provveda alla redazione dello stato di avanzamento e all'emissione del certificato di pagamento, prescindendo dall'importo minimo di cui al co. 2.
8. Il pagamento della rata di saldo e di qualsiasi altro credito eventualmente spettante all'impresa in forza del presente contratto è effettuato dopo l'ultimazione dei lavori e la redazione del conto finale entro 90 giorni dall'emissione del certificato di regolare esecuzione e non costituisce presunzione di accettazione dell'opera, ai sensi dell'articolo 1666, secondo comma, del codice civile.
9. Il pagamento della rata di saldo è subordinato alla presentazione di una garanzia fideiussoria, ai sensi dell'art. 141, co. 9, del Codice dei contratti e dell'art. 124, co. 3, del D.P.R. n. 207 del 2010, dello stesso importo aumentato degli interessi legali calcolati per un biennio, con scadenza non inferiore a 32 (trentadue) mesi dalla data di ultimazione dei lavori.
10. In ogni caso se il pagamento è superiore a 10.000,00 Euro, esso è subordinato alla verifica che il destinatario non sia inadempiente all'obbligo di versamento derivante dalla notifica cartelle esattoriali.
11. In ottemperanza all'art. 3 della L. n. 136 del 2010:
  - a) tutti i movimenti finanziari relativi all'intervento a favore dell'appaltatore, dei subappaltatori, dei sub-contraenti, dei sub-fornitori o comunque di soggetti che eseguono lavori, forniscono beni o prestano servizi in relazione all'intervento, devono avvenire mediante bancario o postale, ovvero altro mezzo che sia ammesso dall'ordinamento giuridico quale idoneo alla tracciabilità, sui conti dedicati di cui all'art. 4, co. 4;



- b) ogni pagamento deve riportare il CIG e il CUP di cui all'art. 1, co. 2;
- c) devono comunque essere osservate le disposizioni di cui al predetto art. 3 della L. n. 136 del 2010;
- d) la violazione delle prescrizioni di cui alle lettere a), b) e c) costituisce causa di risoluzione del presente contratto alle condizioni del Capitolato Speciale d'Appalto;
- e) le clausole di cui al presente articolo devono essere obbligatoriamente riportate nei contratti sottoscritti con i subappaltatori e i subcontraenti della filiera delle imprese a qualsiasi titolo interessate all'intervento di cui al presente contratto; in assenza di tali clausole i predetti contratti sono nulli senza necessità di declaratoria.

#### **Art. 13. Ritardo nei pagamenti**

1. In caso di ritardo nella emissione dei certificati di pagamento o dei titoli di spesa relativi agli acconti, rispetto ai termini previsti nel Capitolato Speciale d'Appalto, spettano all'appaltatore gli interessi, legali e moratori, nella misura e con le modalità ed i termini di cui all'art. 142 e 144 del D.P.R. n. 207 del 2010.
2. Trascorsi i termini di cui sopra o, nel caso in cui l'ammontare delle rate di acconto, per le quali non sia stato tempestivamente emesso il certificato o il titolo di spesa, raggiunga il quarto dell'importo netto contrattuale, l'appaltatore ha facoltà di agire ai sensi dell'art. 1460 del Codice Civile, oppure, previa costituzione in mora della Stazione appaltante, promuovere il giudizio arbitrale per la dichiarazione di risoluzione del contratto.

#### **Art. 14. Regolare esecuzione e collaudo, gratuita manutenzione**

1. Il certificato di regolare esecuzione sarà emesso entro tre mesi dall'ultimazione dei lavori ed avrà carattere provvisorio.
2. Il certificato di cui al co. 1 assume carattere definitivo decorsi due anni dalla sua emissione e deve essere approvato dalla stazione appaltante; il silenzio di quest'ultima protrattosi per due mesi oltre predetto termine di due anni equivale ad approvazione.
3. Salvo quanto disposto dall'art. 1669 del Codice Civile, l'appaltatore risponde per la difformità ed i vizi dell'opera, ancorché riconoscibili, purché denunciati dalla stazione appaltante prima che il certificato di regolare esecuzione, trascorsi due anni dalla sua emissione, assuma carattere definitivo.
4. L'appaltatore deve provvedere alla custodia, alla buona conservazione e alla gratuita manutenzione di tutte le opere e impianti oggetto dell'appalto fino all'approvazione, esplicita o tacita, del certificato di regolare esecuzione; resta nella facoltà della stazione appaltante richiedere la consegna anticipata di parte o di tutte le opere ultimate.

#### **Art. 15. Risoluzione del contratto**

1. La stazione appaltante ha facoltà di risolvere il contratto mediante semplice lettera raccomandata con messa in mora di 15 giorni, senza necessità di ulteriori adempimenti, nei seguenti casi:
  - a) frode nell'esecuzione dei lavori o altri casi di cui all'art. 135 del Codice dei contratti;
  - b) inadempimento alle disposizioni contrattuali o della direzione lavori circa i tempi di esecuzione;
  - c) manifesta incapacità o inidoneità, anche solo legale, nell'esecuzione dei lavori;
  - d) inadempimento accertato alle norme di legge sulla prevenzione degli infortuni, la sicurezza sul lavoro e le assicurazioni obbligatorie del personale;
  - e) sospensione dei lavori da parte dell'appaltatore senza giustificato motivo;
  - f) rallentamento dei lavori, senza giustificato motivo, in misura tale da pregiudicare la realizzazione dei lavori nei termini previsti dal contratto;
  - g) subappalto abusivo, associazione in partecipazione, cessione anche parziale del contratto;
  - h) non rispondenza dei beni forniti alle specifiche di contratto e allo scopo dell'opera;
  - i) proposta motivata del coordinatore per la sicurezza nella fase esecutiva ai sensi dell'art. 92, co. 1, lettera e), del D.Lgs 9 aprile 2008, n. 81;
  - l) perdita, da parte dell'appaltatore, dei requisiti per l'esecuzione dei lavori, quali il fallimento o la irrogazione di misure sanzionatorie o cautelari che inibiscono la capacità di contrattare con la pubblica amministrazione;
  - m) ogni altra causa prevista dal Capitolato Speciale d'Appalto.
2. La stazione appaltante risolve il contratto in caso di decadenza dell'attestazione S.O.A. per aver prodotto falsa documentazione o dichiarazioni mendaci.
3. L'appaltatore è sempre tenuto al risarcimento dei danni a lui imputabili.

#### **Art. 16. Controversie**

1. Qualora siano iscritte riserve sui documenti contabili per un importo non inferiore a quanto indicato al co. 2, il responsabile del procedimento può nominare la commissione di cui all'art. 240 del Codice dei contratti che, acquisita immediatamente la relazione riservata del direttore dei lavori e, ove costituito, del collaudatore, formula all'appaltatore e alla stazione appaltante, entro novanta giorni dalla apposizione dell'ultima delle riserve, proposta motivata di accordo bonario sulla quale le parti si devono pronunciare entro trenta giorni.
2. La procedura di cui al co. 1 è esperibile a condizione che il responsabile del procedimento, ad un esame sommario delle riserve, riconosca:
  - a) che queste siano pertinenti e non imputabili a modifiche progettuali per le quali sia necessaria una variante in corso d'opera ai sensi dell'art. 132 del Codice dei contratti;
  - b) che il loro importo non sia inferiore al 10% dell'importo contrattuale.
3. La procedura può essere reiterata una sola volta. La medesima procedura si applica, a prescindere dall'importo, per le riserve non risolte al momento dell'emissione del certificato di regolare esecuzione.
4. E' sempre ammessa la transazione tra le parti ai sensi dell'art. 239 del Codice dei contratti.
5. Tutte le controversie derivanti dall'esecuzione del contratto sono devolute all'autorità giudiziaria competente del Foro di Rovigo con esclusione della competenza arbitrale.

### **TITOLO III - ADEMPIMENTI CONTRATTUALI SPECIALI**

#### **Art. 17. Adempimenti in materia di lavoro dipendente, previdenza e assistenza**

1. L'appaltatore deve osservare le norme e prescrizioni dei contratti collettivi, delle leggi e dei regolamenti sulla tutela, sicurezza, salute, assicurazione e assistenza dei lavoratori.
2. L'appaltatore è altresì obbligato a rispettare tutte le norme in materia retributiva, contributiva, previdenziale, assistenziale, assicurativa, sanitaria, di solidarietà paritetica, previste per i dipendenti dalla vigente normativa, con particolare riguardo agli artt. 118, co. 3, 4 e 6, e 131 del Codice dei contratti.
3. Per ogni inadempimento rispetto agli obblighi di cui al presente articolo la stazione appaltante effettua trattenute su qualsiasi credito maturato a favore dell'appaltatore per l'esecuzione dei lavori, nei modi, termini e misura di cui agli artt. 4 e 5 del D.P.R. n. 207 del 2010 e procede, in caso di crediti insufficienti allo scopo, all'escussione della garanzia fideiussoria.
4. L'appaltatore è obbligato, ai fini retributivi, ad applicare integralmente tutte le norme contenute nel contratto nazionale di lavoro e negli accordi integrativi, territoriali ed aziendali, per il settore di attività e per la località dove sono eseguiti i lavori.
5. Ai sensi dall'art. 90, co. 9, lett. b), D.Lgs 9 aprile 2008, n. 81 e dall'allegato XVII, punto 1, lett. i), allo stesso decreto legislativo, nonché dall'art. 2 del D.L. 25 settembre 2002, n. 210, convertito dalla legge 22 novembre 2002, n. 266, è stato acquisito apposito Documento unico di regolarità contributiva in data \_\_\_\_\_ numero \_\_\_\_\_.

#### **Art. 18. Sicurezza e salute dei lavoratori nel cantiere**

1. L'appaltatore, ha depositato presso la stazione appaltante:
  - a) il documento di valutazione dei rischi di cui all'art. 28 del D.Lgs 9 aprile 2008, n. 81;
  - b) eventuali proposte integrative del piano di sicurezza e di coordinamento di cui all'art. 100 del D.Lgs n. 81 del 2008, del quale assume ogni onere e obbligo; <sup>(1)</sup>
  - c) un proprio piano operativo di sicurezza per quanto attiene alle proprie scelte autonome e relative responsabilità nell'organizzazione del cantiere e nell'esecuzione dei lavori, quale piano complementare di dettaglio del piano di sicurezza e di coordinamento di cui alla lettera b).
2. Il piano di sicurezza e di coordinamento di cui al co. 1, lett. b) e il piano operativo di sicurezza di cui al co. 1, lett. c) formano parte integrante del presente contratto d'appalto.
3. L'appaltatore deve fornire tempestivamente al coordinatore per la sicurezza in fase esecutiva gli aggiornamenti alla documentazione di cui al co. 1, ogni volta che mutino le condizioni del cantiere oppure i processi lavorativi utilizzati.
4. Le gravi o ripetute violazioni dei piani stessi da parte dell'appaltatore, previa la sua formale costituzione in mora, costituiscono causa di risoluzione del contratto in suo danno.
5. L'appaltatore garantisce che le lavorazioni, comprese quelle affidate ai subappaltatori, siano eseguite secondo il criterio «incident and injury free».

**Art. 19. Adempimenti in materia antimafia e in materia penale**

Ai sensi del del D.Lgs 159/2011 come modificato dal D.Lgs 218/2012, si prende atto che in relazione al soggetto appaltatore non risultano sussistere gli impedimenti all'assunzione del presente rapporto contrattuale ai sensi dell'art. 10 della L. 31 maggio 1965, n. 575, in base alla certificazione, rilasciata in data \_\_\_\_\_ al numero \_\_\_\_\_ dalla Prefettura di \_\_\_\_\_, ai sensi dell'art. 99 del citato D.Lgs.

**Art. 20. Subappalto**

1. Il contratto non può essere ceduto, a pena di nullità.
2. Previa autorizzazione della stazione appaltante e nel rispetto dell'art. 118 del Codice dei contratti, i lavori che l'appaltatore ha indicato a tale scopo in sede di offerta possono essere subappaltati, nella misura, alle condizioni e con i limiti e le modalità previste dal capitolato speciale d'appalto.
3. La stazione appaltante non provvede al pagamento diretto dei subappaltatori.

**Art. 21. Garanzia fideiussoria a titolo di cauzione definitiva**

1. A garanzia degli impegni assunti con il presente contratto o previsti negli atti da questo richiamati, l'appaltatore ha prestato apposita cauzione definitiva) mediante \_\_\_\_\_<sup>(2)</sup> numero \_\_\_\_\_ in data \_\_\_\_\_ rilasciata dalla società/dall'istituto \_\_\_\_\_ agenzia/filiale di \_\_\_\_\_<sup>(3)</sup> per l'importo di euro \_\_\_\_\_ pari al \_\_\_\_\_<sup>(4)</sup> per cento dell'importo del presente contratto.
2. La garanzia è progressivamente svincolata a misura dell'avanzamento dell'esecuzione, nel limite massimo del 75 per cento dell'iniziale importo garantito.
3. La garanzia, per il rimanente ammontare del 25%, cessa di avere effetto ed è svincolata automaticamente all'emissione del certificato di regolare esecuzione.
4. La garanzia deve essere integrata, nella misura legale di cui al combinato disposto dei co. 1 e 2, ogni volta che la stazione appaltante abbia proceduto alla sua escussione, anche parziale, ai sensi del presente contratto.
5. Trova applicazione la disciplina di cui allo schema 1.2 allegato al D.M. 12 marzo 2004, n. 123.

**Art. 22. Obblighi assicurativi**

1. Ai sensi dell'art. 129, co. 1, del Codice dei contratti e dell'art. 125 del D.P.R. n. 207 del 2010, l'appaltatore assume la responsabilità di danni a persone e cose, sia per quanto riguarda i dipendenti e i materiali di sua proprietà, sia quelli che essa dovesse arrecare a terzi in conseguenza dell'esecuzione dei lavori e delle attività connesse, sollevando la stazione appaltante da ogni responsabilità al riguardo.
2. L'appaltatore ha stipulato a tale scopo un'assicurazione sino alla data di emissione del certificato di regolare esecuzione, con polizza numero \_\_\_\_\_ in data \_\_\_\_\_ rilasciata dalla società/dall'istituto \_\_\_\_\_ agenzia/filiale di \_\_\_\_\_, come segue:
  - a) per danni di esecuzione per un massimale di euro \_\_\_\_\_ (Euro \_\_\_\_\_),<sup>(5)</sup> ripartito come da Capitolato Speciale d'Appalto;
  - b) per responsabilità civile terzi per un massimale di Euro 500.000,00 (cinquecentomila).
3. Le polizze di cui al presente articolo devono essere rilasciate alle condizioni e in conformità agli schemi tipo allegati al D. M. 12 marzo 2004, n. 123.

**TITOLO IV - DISPOSIZIONI FINALI**

**Art. 23. Documenti che fanno parte del contratto**

1. Ai sensi dell'art. 137, co. 1, del D.P.R. n. 207 del 2010, costituiscono parte integrante e sostanziale del contratto:
  - a) il Capitolato Speciale d'Appalto;
  - b) gli elaborati grafici progettuali e le relazioni;
  - c) l'elenco dei prezzi unitari offerti;
  - d) i piani di sicurezza previsti di cui all'art. 131 del Codice dei contratti;
  - e) il cronoprogramma;
  - f) le polizze di garanzia di cui ai precedenti artt. 21 e 22;
2. Ai sensi dell'art. 137, co. 2, del D.P.R. n. 207 del 2010, i documenti elencati al precedente co. 1, lett. a) e lett. c) sono allegati al presente contratto. Gli altri documenti elencati al precedente co. 1, pur essendo parte integrante

e sostanziale del contratto, sottoscritti dalle parti, sono conservati dalla Stazione appaltante presso gli uffici del Comune.

**Art. 24. Richiamo alle norme legislative e regolamentari**

1. Si intendono espressamente richiamate e sottoscritte le norme legislative e le altre disposizioni vigenti in materia e in particolare il Codice dei contratti, il D.P.R. 5 ottobre 2010, n. 207.
2. In caso di sopravvenuta inefficacia del contratto in seguito ad annullamento giurisdizionale dell'aggiudicazione definitiva, trovano applicazione gli artt. 121, 122, 123 e 124 dell'allegato 1 al D.Lgs n. 104 del 2010, come richiamati dagli artt. 245-bis, 245-ter, 245-quater e 245-quinquies del Codice dei contratti.

**Art. 25. Spese di contratto, imposte, tasse e trattamento fiscale**

1. Tutte le spese del presente contratto, inerenti e conseguenti (imposte, tasse, diritti di segreteria ecc.) sono a totale carico dell'appaltatore.
2. Sono altresì a carico dell'appaltatore tutte le spese di bollo per gli atti occorrenti per la gestione del lavoro, dal giorno della consegna a quello di emissione del certificato di regolare esecuzione.
3. Ai fini fiscali si dichiara che i lavori di cui al presente contratto sono soggetti all'imposta sul valore aggiunto, per cui si richiede la registrazione in misura fissa ai sensi dell'articolo 40 del D.P.R. 26 aprile 1986, n. 131.
4. L'imposta sul valore aggiunto, alle aliquote di legge, è a carico della stazione appaltante.

E richiesto, io Ufficiale rogante, ho ricevuto quest'atto da me pubblicato mediante lettura fattane alle parti che a mia richiesta l'hanno dichiarato conforme alla loro volontà ed in segno di accettazione lo sottoscrivono.

Fatto in triplice copia, letto, confermato e sottoscritto:

Il Rappresentante della stazione appaltante

L'appaltatore

---

<sup>1</sup> Clausola applicabile qualora i lavori siano soggetti alla redazione del piano di sicurezza e coordinamento di cui all'articolo 100 del D. Lgs n. 81 del 2008.

<sup>2</sup> Completare con le parole «polizza assicurativa» oppure «fideiussione bancaria» a seconda del caso.

<sup>3</sup> Indicare la società o l'istituto, bancario o assicurativo, che rilascia la garanzia, con la sede.

<sup>4</sup> La garanzia deve essere pari al 10% dell'importo del contratto; qualora l'aggiudicazione sia fatta in favore di un'offerta inferiore all'importo a base d'asta in misura superiore al 10 per cento, la garanzia fidejussoria è aumentata di tanti punti percentuali quanti sono quelli eccedenti il 10 per cento; qualora il ribasso sia superiore al 20 per cento, l'aumento è di due punti percentuali per ogni punto di ribasso eccedente la predetta misura percentuale; qualora l'appaltatore sia in possesso di certificazione di qualità, la garanzia è ridotta della metà.

<sup>5</sup> Somma da indicare nel bando di gara, in genere pari all'importo dei lavori; da verificare la conformità con il C.S.A.